



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-04-2017 (punto N 26)**

Delibera N 374 del 10-04-2017

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Alessandro SALVI*

*Estensore LORELLA BAGGIANI*

*Oggetto*

Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2), lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006. Integrazione.

*Presenti*

|                  |                 |                     |
|------------------|-----------------|---------------------|
| ENRICO ROSSI     | VITTORIO BUGLI  | VINCENZO CECCARELLI |
| FEDERICA FRATONI | CRISTINA GRIECO | STEFANIA SACCARDI   |
| MONICA BARNI     |                 |                     |

*Assenti*

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| STEFANO CIUOFFO | MARCO REMASCHI |
|-----------------|----------------|

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

| Denominazion | Pubblicazione | Tipo di trasmissione | Riferimento |
|--------------|---------------|----------------------|-------------|
| A            | Si            | Cartaceo+Digitale    | ALLEGATO A  |
| B            | Si            | Cartaceo+Digitale    | ALLEGATO B  |

*STRUTTURE INTERESSATE*

| <i>Tipo</i>        | <i>Denominazione</i>                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Direzione Generale | DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI<br>CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE |

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 184/1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", come modificata dalla legge 149/2001, che disciplina, tra l'altro, l'istituto dell'affidamento familiare;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare l'articolo 53, comma 2, lett e), che prevede, nell'ambito degli interventi e dei servizi specifici per i minori, l'affidamento temporaneo di minori a famiglia, a servizi residenziali socio-educativi, nonché altre tipologie di affidamento;

Visti gli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali educativi ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 " approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 27 febbraio 2006 in attuazione dell'articolo 53 citato;

Visto anche il Piano Socio-Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e, in particolare, la sezione 2.2.3.2, "Tutela dei bambini e degli adolescenti" che prevede, tra le azioni necessarie a sostenere i processi di allontanamento dalla famiglia di origine, l'attivazione di un livello di coordinamento regionale sull'affido finalizzato a condividere con gli enti prassi, criticità, proposte e soluzioni operative e metodologiche finalizzate alla migliore definizione delle competenze e delle responsabilità di ogni attore;

Preso atto che il livello di coordinamento di cui al punto precedente si è realizzato in occasione dei percorsi progettuali sulla tematica dell'affidamento sviluppati nell'ambito della programmazione delle azioni afferenti ai fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 595 del 21 giugno 2016 e 1412 del 27 dicembre 2016;

Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 89 del 21 dicembre 2015 e visto in particolare il progetto n. 20, "Infanzia, adolescenza e genitorialità";

Richiamato l'art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 relativo alla proroga degli strumenti della programmazione regionale settoriale;

Considerato che la citata legge regionale 41/2005 ha posto, all'art. 6, a fondamento della definizione del percorso di assistenza personalizzato e dell'erogazione delle prestazioni con il relativo sostegno degli oneri, il principio della residenza delle persone che accedono al sistema degli interventi e servizi;

Rilevato come, in coerenza con tale dettato, gli indirizzi in materia di affidamento di minori, di cui alla richiamata deliberazione di Giunta regionale 139/2006, prevedano tra le indicazioni operative ed organizzative "l'attribuzione all'assistente sociale del Comune territorialmente competente, della presa in carico del caso, con la responsabilità della "regia" del progetto individuale e con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale";

Viste le "Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare", emanate, nel 2012, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nelle quali l'affidamento si caratterizza come un intervento contraddistinto dalla continuità assistenziale da garantirsi pur in presenza di tipologie di intervento e di attori istituzionali vari e diversificati, e richiamate in particolare le seguenti indicazioni operative:

- punto 121.3: "Sono definite a livello regionale ... le regole per l'attribuzione della titolarità della

spesa in capo ai servizi sociali territoriali e per la definizione delle eventuali compartecipazione dei servizi sanitari"

- punto 122.a: "L'Ente Locale che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune...Il servizio sociale del comune che ha la titolarità sull'affidamento familiare informa il servizio sociale del comune in cui risiede la famiglia affidataria ed il competente Centro per l'affidamento per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia affidataria e l'eventuale vigilanza sull'affidamento stesso";

- punto 122.a.2: "Nel caso si renda necessario il trasferimento di affidamenti familiari in corso ad altro Servizio o operatore, prestare la massima attenzione al momento del passaggio, durante il quale occorre garantire continuità nella presa in carico del bambino e nel sostegno agli affidatari...Il trasferimento di residenza del bambino presso gli affidatari non comporta il trasferimento del caso al Servizio di zona";

Considerati i risultati del lavoro del tavolo di coordinamento sui progetti regionali in materia di affidamento, che hanno evidenziato la necessità di esplicitare la titolarità della competenza dell'ente locale ad occuparsi della tutela del minore in caso di cambiamenti di residenza del minore o delle famiglie affidatarie o naturali al fine di uniformare le procedure di presa in carico di bambini e adolescenti per garantire interventi di tutela e di assistenza efficienti ed efficaci per il minore e per la sua famiglia;

Considerato dunque opportuno recepire le previsioni contenute nelle citate "Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare" del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e prevedere negli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali socio educativi" di cui alla citata DGR 139/2006 che il servizio sociale del comune che dispone l'affidamento del minore ne mantenga la titolarità anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di trasferimento del minore in struttura residenziale fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale il programma di intervento è concluso;

Considerato che la previsione è coerente con le finalità e gli obiettivi ricorrenti nelle norme nazionali e regionali in materia di tutela dei diritti dei minori e consente di migliorare aspetti operativi della presa in carico professionale anche al fine di evitare il rischio di interruzione del percorso assistenziale e di tutela rivolto ai minori;

Considerato dunque che gli "Indirizzi regionali in materia di affidamento di minori a famiglie e a servizi residenziali socio educativi" di cui alla citata DGR 139/2006 risultano integrati dal punto "4.2 L'affidamento dei minori : competenza territoriale" e che la proposta di integrazione degli Indirizzi suddetta è stata sottoposta all'attenzione di Anci Toscana che ha espresso parere positivo;

Ritenuto quindi opportuno:

- procedere all'approvazione dell'integrazione agli "Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41", approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139/2006, come riportata nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare gli "Indirizzi", di cui al punto precedente, come integrati dalla nuova proposta e così riportati nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'approvazione del documento di cui si tratta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare l'integrazione agli “Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41”, approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139 del 27 febbraio 2006, come riportata nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di confermare gli “Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41”, approvati con la citata deliberazione di Giunta regionale 139/2006", integrati secondo quanto indicato al punto 1. e contenuti nell'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.di dare mandato ai competenti uffici regionali della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” a programmare e a realizzare le azioni necessarie ai fini della completa attuazione di quanto deliberato;

4.di dare atto che l’approvazione della presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
ALESSANDRO SALVI

Il Direttore  
MONICA PIOVI